

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2355)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962 (V. Stampato n. 3803)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1962*

Riscatto servizi militari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di ufficiale di complemento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'ammisione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto dalla data suddetta se la domanda di riscatto è presentata all'Amministrazione statale competente entro un anno dalla data stessa ovvero, negli altri

casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'eser-

cizio finanziario 1962-63 si provvederà mediante eguale riduzione dello stanziamento del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo a detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.